CAMERA DEI DEPUTATI N. **7119**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(BORDON)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(LETTA)

E CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(VERONESI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

Presentato il 17 giugno 2000

(Relatore: **VIGNI**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 7119.
La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 29 giugno 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo presentato dal Governo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 7119.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 7119,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

appare opportuno che la Commissione di merito valuti che, con il ricorso al decreto-legge per differire un termine previsto da un regolamento ministeriale, si realizza sia una legificazione – con l'effetto di rendere necessario, in caso di eventuale ulteriore differimento del termine, il ricorso ad una fonte di rango primario – sia un appesantimento dell'ordinamento giuridico, con l'effetto di rendere necessario, per individuare il termine vigente, che si tenga presente tanto il regolamento ministeriale, quanto il decreto-legge;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

la stringatezza della formula usata dall'articolo 1 del decreto-legge non consente di comprendere, senza consultare il testo del regolamento ministeriale, di quale termine si tratti: sarebbe opportuno precisarlo, se non altro adottando la dizione già utilizzata nel titolo del decreto-legge.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTONI REGIONALI

NULLA OSTA